

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1029

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREUZZA, MOLINARI, BARABOTTI, DI MATTINA, TOCCALINI,  
CARLONI, DAVIDE BERGAMINI, PIERRO, BOF, CAVANDOLI, MATONE,  
PRETTO**

Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca

*Presentata il 22 marzo 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di introdurre la figura professionale della « guida professionale di pesca », la cui disciplina, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente, prevedendo misure che siano coerenti con la necessità di valorizzare e promuovere il patrimonio naturalistico degli ambienti acquatici, attraverso la valorizzazione anche turistica dell'attività di pesca ricreativa, nel pieno rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigenti in materia di pesca.

Le guide professionali di pesca offrono agli amanti della pesca momenti indimenticabili da vivere nelle acque più pescose d'Italia.

Per le guide professionali di pesca la cura della relazione che si instaura con il

cliente è la base su cui costruire l'esperienza di pesca con accompagnamento, un'esperienza che deve creare ricordi indelebili di grande pesca.

Le guide professionali di pesca accompagnano singoli o gruppi di pescatori ricreativi in ambienti ove è consentito pescare, seguono i clienti e consigliano loro i luoghi migliori e le modalità più idonee per insidiare le prede, verificando che le catture siano di misura pari a quella minima legale, qualora sia previsto il loro trattenimento.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge.

L'articolo 2 prevede la definizione di guida professionale di pesca e l'oggetto della sua attività professionale.

L'articolo 3 dispone che la guida professionale di pesca, svolgendo un'attività che può avere carattere non esclusivo e non continuativo, non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca ricreativa previsto dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea. Inoltre, si prevede che nell'esercizio dell'attività la guida professionale di pesca non è soggetta al requisito del possesso della licenza di pesca o dei permessi locali e adotta la pratica del rilascio immediato del pescato, cosiddetta

«no kill», se consentito dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea.

L'articolo 4 reca le norme transitorie e finali, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, provvedono, ove necessario, ad aggiornare la rispettiva legislazione in conformità a quanto disposto dalla medesima legge, e che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge stabilisce i principi che regolano la professione di guida professionale di pesca ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida professionale di pesca nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Definizione e oggetto dell'attività professionale)*

1. Ai fini della presente legge per « guida professionale di pesca » si intende chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento di persone nell'attività di pesca ricreativa, promuovendone l'esercizio corretto e favorendo la fruizione turistica del territorio nazionale e regionale, e sia in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* iscrizione a un'associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

*b)* attestazione degli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale rilasciata ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 4 del 2013.

2. L'attività di guida professionale di pesca ha lo scopo di promuovere il patrimonio naturalistico degli ambienti acquatici, attraverso la valorizzazione turistica dell'attività di pesca ricreativa e consiste nello svolgimento delle attività volte a:

*a)* procurare i permessi necessari quando richiesto;

b) indicare le tecniche di pesca ricreativa e quelle maggiormente proficue rispetto al contesto ambientale specifico;

c) reperire i materiali tecnici, le attrezzature, le esche naturali o artificiali necessari nel rispetto della normativa vigente che ne regola l'uso;

d) istruire i pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca nonché fornire supporto tecnico e cognitivo per praticare l'attività di pesca ricreativa;

e) consigliare le tecniche migliori e il modo ideale per insidiare le prede;

f) verificare che le catture rispettino la misura minima legale secondo la normativa vigente, qualora ne sia previsto il trattamento;

g) accompagnare i pescatori a piedi o con altri mezzi, possedendo i titoli per condurli, tenuto conto del tipo di pesca, del luogo di pesca, del momento stagionale e del numero di pescatori presenti;

h) effettuare le uscite preparatorie per l'individuazione dei luoghi idonei al fine di avere una conoscenza dettagliata dei posti di pesca.

### Art. 3.

#### *(Esercizio dell'attività professionale)*

1. Nell'esercizio dell'attività professionale la guida professionale di pesca di cui all'articolo 2 non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca ricreativa previsto dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea.

2. Nell'esercizio dell'attività professionale la guida professionale di pesca non è soggetta al requisito del possesso della licenza di pesca o dei permessi locali e adotta la pratica del rilascio immediato del pescato, se consentito dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea.

### Art. 4.

#### *(Disposizioni transitorie e finanziarie)*


1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, ove necessario, all'aggiornamento della rispettiva legislazione in conformità a quanto disposto dalla presente legge.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0029670\*